

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **61/1977** (ECLI:IT:COST:1977:61)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Camera di Consiglio del **24/02/1977**; Decisione del **24/03/1977**

Deposito del **30/03/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8783**

Atti decisi:

N. 61

ORDINANZA 24 MARZO 1977

Deposito in cancelleria: 30 marzo 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 94 del 6 aprile 1977.

Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 12 della legge regionale siciliana 26

febbraio 1976, recante: "Collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 5 marzo 1976, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 12 del registro 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con ricorso 5 marzo 1976 il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità dell'art. 1, comma secondo, della legge sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 26 febbraio 1976, per violazione dell'art. 17, lettera f), dello Statuto siciliano e dell'art. 51 della Costituzione, nonché ha sollevato questione di legittimità nei confronti dell'art. 12 della predetta legge per violazione dell'art. 81 della Costituzione.

Ritenuto che il Commissario dello Stato presso la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso con atto 13 maggio 1976, depositato in cancelleria il 5 giugno successivo, e che la rinuncia risulta accettata con dichiarazione del Presidente della Regione apposta in calce all'atto stesso.

Considerato che in conseguenza dei regolari atti di rinuncia e di accettazione suindicati, debesi dichiarare estinto il processo.

Visto l'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo per rinuncia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.